



**TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI**

***Ufficio Fallimenti***

Il giudice delegato, *dott.ssa Martina Castaldo*,

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 06.12.2022;

vista la richiesta di omologazione di un piano del consumatore proposta in data 17 maggio 2022 e

modificata il 10 ottobre 2022 da \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente

a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, con l'avv. Cristina De Rose, C.F.

;

**OSSERVA**

1. – \_\_\_\_\_ ha chiesto (a seguito della modifica depositata il 10 ottobre 2022) l'omologazione di un piano del consumatore in cui è stato previsto il soddisfacimento pari al:

- 99,4% del credito gravato da privilegio immobiliare;

-100%, 42,69% e 27,85% (a seconda della natura e dell'ordine di soddisfazione) degli altri crediti gravati da privilegio mobiliare;

-27,85% dei crediti chirografari;

la durata complessiva di 15 anni e 2 mesi, di cui 12 mesi per il pagamento dei crediti in prededuzione e di 14 anni e 2 mesi per il pagamento di tutti i creditori.

In particolare:

- Il pagamento in prededuzione delle spese connesse alla presente procedura avverrà mediante il versamento, a partire dal 31/01/2023, di numero 12 rate mensili, di cui le prime 11 rate di importo pari a euro 641,30 e l'ultima rata di importo pari a euro 641,26.
- Il pagamento del "Mutuo Ipotecario immobiliare n. \_\_\_\_\_ (Rapporto n. \_\_\_\_\_ EX MUTUO IPOTECARIO) del \_\_\_\_\_ (Privilegiato immobiliare)" inerente al creditore "4 – ISEO SPV S.R.L." avverrà mediante il versamento, a partire dal 31/01/2024, di numero 182 rate mensili, comprensive di quota capitale e quota interessi, di importo pari a euro 492,86.

- Il pagamento dei "Tributi Erariali indiretti - Mobiliare (Privilegiato\_mobiliare)" inerente al creditore "5 - Regione Calabria - Ufficio Tasse Automobilistiche" avverrà mediante il versamento, a partire dal 31/01/2024, di numero 182 rate mensili, comprensive di quota capitale e quota interessi, di importo pari a euro 3,98.
- Il pagamento dei "Tributi (Privilegiato\_mobiliare)" inerenti al creditore "3 - Comune di Monasterace" avverrà mediante il versamento, a partire dal 31/01/2024, di numero 182 rate mensili, comprensive di quota capitale e quota interessi, di importo pari a euro 5,67.
- Il pagamento dei "Tributi (Privilegiato\_mobiliare)" inerenti al creditore "1 - Agenzia delle Entrate Riscossione" avverrà mediante il versamento, a partire dal 31/01/2024, di numero 182 rate mensili, comprensive di quota capitale e quota interessi, di importo complessivo pari a euro 44,89.
- Il pagamento dei "Tributi (Chirografario)" inerenti al creditore "1 - Agenzia delle Entrate Riscossione" avverrà mediante il versamento, a partire dal 31/01/2024, di numero 182 rate mensili, comprensive di quota capitale e quota interessi, di importo pari a euro 3,20.
- Il pagamento del "Carta di credito - tutte n. del (Chirografario)" inerenti al creditore "2 - Compass Banca S.p.A." avverrà mediante il versamento, a partire dal 31/01/2024, di numero 182 rate mensili, comprensive di quota capitale e quota interessi, di importo pari a euro 0,17.
- Il pagamento del "Fin. Credito al consumo (Chirografario)" inerenti al creditore "6 - Intesa San Paolo S.p.A." avverrà mediante il versamento, a partire dal 31/01/2024, di numero 182 rate mensili, comprensive di quota capitale e quota interessi, di importo pari a euro 26,75.

Il giorno 28 maggio 2022 e in data 12.10.2022 il dottor Francesco Garreffa, in qualità di delegato dall'o.c.c., ha trasmesso le prove delle notifiche di legge (che sono regolari) ai creditori.

Si è costituito in giudizio ISEO SPV S.R.L (creditore ipotecario) che ha contestato la quantificazione del credito effettuata dall'o.c.c. e, a seguito del deposito delle integrazioni richieste dal g.d. e a cui ha ottemperato l'o.c.c., nulla ha contestato sul piano.

2. – La domanda soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9 legge n. 3/2012. Si espongono di seguito le ragioni a sostegno di tale affermazione. Non sono poi emersi atti in frode ai creditori.

3. – Dalla relazione del gestore della crisi nominato dall'o.c.c. dottor Francesco Garreffa (si veda in particolare la relazione trasmessa in data 12.10.2022 a seguito dei rilievi effettuati dal creditore ipotecario e delle integrazioni richieste dal g.d.) e dalla documentazione versata in atti si evince che la richiedente a) versa in uno stato di sovraindebitamento ed ha assunto i debiti in qualità di



La Corte di Cassazione ha chiarito che, anche se nel piano del consumatore non è prevista la possibilità per i creditori di esprimere un voto, costoro devono poter esprimere delle “libere e appropriate forme di manifestazione di volontà” in modo da tutelare i loro interessi (cfr. Cass. Civ. n. 17834/2019). Si deve escludere allora l’applicabilità al piano del consumatore del meccanismo previsto per l’accordo di composizione della crisi, analogo a quello stabilito per il concordato preventivo dall’articolo 186 – bis c. II lett. c) della legge fallimentare perché concerne l’esercizio del diritto di voto. Non si può però ignorare che la “moratoria” prevista dall’articolo 186 – bis l.f. è interpretata dalla Suprema Corte come “dilazione”, cioè come dilatamento dei tempi per provvedere al pagamento (cfr. Cass. Civ. n. 11882/2020 in tema di concordato preventivo). Poiché lo scopo della normativa sul piano del consumatore è quello di consentire al sovraindebitato di avere una “seconda chance”, sarebbe eccessivo prevedere la necessità di un pagamento in favore dei creditori privilegiati entro un anno dall’avvio dell’attuazione del piano. Del resto, come è stato chiarito in tema di concordato (si rinvia ancora alla lettura di Cass. Civ. n. 11882/2020), la previsione di una moratoria superiore ai tempi “normali” di esecuzione è ammissibile, ma deve essere sottoposta al voto dei creditori. Nel piano del consumatore, lo si ribadisce, non è (in alcun caso) previsto il voto da parte dei creditori. Mutatis mutandis, allora, il giudice deve soltanto consentire al creditore privilegiato di poter esprimere il proprio parere sulla proposta.

Nel caso di specie sia il piano del consumatore che la modifica del piano sono stati comunicati al creditore che vanta un’ipoteca sull’immobile sopra descritto e ai creditori privilegiati. Non è dunque necessario nel caso di specie richiedere un apposito parere ai creditori muniti di garanzie o comunque di privilegi; tali creditori hanno avuto infatti (per due volte nel presente procedimento) contezza dell’avanzamento della procedura e a seguito delle integrazioni non hanno espresso parere negativo sulla proposta. Del resto, in linea di principio un parere negativo circa la “moratoria” può essere considerato equivalente a una contestazione ai sensi dell’articolo 12 – bis c. IV della legge n. 3/2012 (effettuabile mediante una “normale” costituzione in giudizio); da tale contestazione discende dunque soltanto la necessità per il giudice di valutare la convenienza per il ceto creditorio della cd. alternativa liquidatoria, cioè del ricorso alla procedura prevista dagli articoli 14 – ter e ss. della legge n. 3/2012.

6. - E’ il caso di precisare che il legislatore, alla fine dell’anno 2020, ha introdotto una modifica (retroattiva) degli articoli 7 e 12 – bis della legge n. 3/2012, prevedendo come requisito di ammissibilità del piano, tra l’altro, che il consumatore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento “con colpa grave, malafede o frode”. Tale disposizione, contenuta nell’articolo 7 della legge n. 3/2012, deve essere interpretata unitamente all’articolo 12 – bis c. III – bis della medesima legge, a mente del quale il creditore che ha determinato colpevolmente la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi in tema di “merito creditizio” di cui

all'articolo 124 – bis del d. lgs. n. 385/1993 non può – in sostanza – opporsi all'omologa del piano e non può far valere delle cause di inammissibilità diverse da quelle che derivino da comportamenti dolosi del debitore. A parere dello scrivente ciò vuol dire che, salvo che il consumatore versi in una situazione di “colpa grave”, non soltanto di “colpa” (la quale invece rileva a carico del creditore che ha concesso il credito in violazione dell'articolo 124 – bis del d. lgs. n. 385/1993), perfino il ricorso eccessivo al credito (su cui ha preso posizione il dottor Garreffa nel proprio elaborato), in mancanza cioè di concrete possibilità (con le proprie risorse) di onorare tutti i debiti, non conduce alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza. Infatti si può solo sostenere che la richiedente sia in colpa (perché poteva sapere con l'ordinaria diligenza di non essere in grado di onorare tutti i debiti via via accumulati), ma non che tale colpa sia “grave”, in presenza cioè della decisione da parte di un operatore professionale (il quale può accedere alle apposite banche dati per verificare se chi richiede un prestito sia in grado di adempiere) di concedergli comunque il credito. Non vi sono elementi per ritenere che \_\_\_\_\_, ad esempio, abbia taciuto ai creditori delle informazioni rilevanti sulla sua situazione patrimoniale, inducendoli pertanto a concedergli del credito. La novella legislativa di fine 2020, quindi, induce la scrivente a dichiarare ammissibile l'istanza anche sotto tale aspetto.

7. – In definitiva, la domanda di omologazione del piano presentato il 4 giugno 2021 deve essere accolta, attese l'ammissibilità della stessa e la mancanza di contestazioni da parte dei creditori.

8. – Poiché nel piano del consumatore non si prevedono la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il presente provvedimento non deve essere trascritto (si veda al riguardo l'articolo 12 – bis c. III, penultimo periodo, della legge n. 3/2012).

9. – Si ritiene infine di non disporre alcunché sulle spese della procedura, valorizzando il fatto che non vi sono state rilevanti contestazioni e le peculiarità del rito (in cui proprio la mancanza delle contestazioni riduce il potere di intervento del giudice).

P.Q.M.

1) **omologa** il piano del consumatore depositato il 17.05.2022 e modificato il 12.10.2022 da \_\_\_\_\_ con l'assistenza del gestore della crisi designato dall'o.c.c. dottor Francesco Garreffa, disponendo che i pagamenti avvengano nei tempi e nella misura indicate nel piano medesimo, in particolare in base al piano di ammortamento allegato alla modifica depositata il 12.10.2022;

2) onera l'o.c.c. di vigilare sull'esatto adempimento del piano, comunicando in modo puntuale e tempestivo ai creditori ogni eventuale irregolarità, inadempimento o ritardato adempimento dei debitori rispetto a quanto previsto nel piano;

3) ai sensi dell'art 12 – ter c. I della legge n. 3/2012, dà atto che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che a iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano; dà altresì atto che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

4) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura dell'o.c.c. sul sito [www.tribunalelocri.it](http://www.tribunalelocri.it), nell'apposita sezione dedicata alla crisi da sovraindebitamento (con i dati sensibili oscurati);

5) dispone altresì la comunicazione a tutti i creditori (anche non costituiti) del presente provvedimento a cura dell'o.c.c.;

6) nulla per le spese di lite tra le parti.

Si comunichi alle parti costituite ed al gestore della crisi dott. Francesco Garreffa.

Provvedimento redatto e inviato tramite “consolle del magistrato in data 27/12/2022

**II GIUDICE DELEGATO**

dott.ssa Martina Castaldo